



Comune di Robbio
Provincia di Pavia

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 56 DEL 29-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno duemilaventi addi ventinove del mese di Dicembre, alle ore 11:30, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X	
ROSSINI GREGORIO	X	
CESA STEFANIA	X	
FERRARA MARCO	X	
ROGNONE LAURA	X	
CANELLA KATIA	X	
GARDINO MARCO	X	

Componente	Presente	Assente
BALDI SIMONA	X	
QUAGLIO ENRICO	X	
NATALE ANGELA GIOVANNA		X
CASE' ANGELO	X	
BONO MAURO		X
TAMBANI ROBERTO	X	

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge con modalità telematica mediante l'utilizzo di tecnologia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le modalità di svolgimento dell'adunanza sono qui effettuate secondo i criteri di trasparenza e tracciabilità, come previsto dalle norme governative nonché come adottate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17.03.2020 da cui risulta:

Identificazione diretta e uditiva dei Consiglieri comunali che risultano essere in n. 11 in collegamento telematico.

IL SINDACO

Dà lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno e richiama qui integralmente l'illustrazione già esposta nella deliberazione n. 55 della presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto sopra riportato,

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RISCONTRATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 751, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RILEVATO che In materia di detrazioni:

la detrazione d’imposta di €. 200,00, è riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo comune, per l’anno d’imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote Imu e che è intenzione di questa amministrazione riconfermarle per l’anno 2021, come meglio qui dettagliato:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille

Abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento	7,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,2 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 sono stati confermati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale previsti già dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, che qui si riportano e riconfermano:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili "libere" con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

- **Aree gravate da servitù**

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

- **Aree che presentano particolare configurazione**

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

- **Aree con fasce di rispetto**

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi Rag. Annalisa Marinoni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti, qui allegato;

Con votazione espressa in modalità diretta ed in via telematica nei modi voluti dalle disposizioni governative nonché dai criteri stabiliti con propria deliberazione n. 43/2020, da cui risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli: all'unanimità

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento	7,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,2 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. DI CONFERMARE i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, che qui si riportano:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili "libere" con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

- **Aree gravate da servitù**

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

- **Aree che presentano particolare configurazione**

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

- **Aree con fasce di rispetto**

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti espressi con le medesime modalità di cui alla precedente votazione, risulta:
Presenti: n. 11
Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. MARINONI ANNALISA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ANNALISA MARINONI

COMUNE di ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021".

Il Revisore Unico dei Conti Dott. Salvatore Laguardia,

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021;
- Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2020;
- Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno d'imposta 2020 che l'amministrazione comunale vorrebbe riconfermare per l'anno 2021:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, sia con contratto registrato che senza registrazione nei limiti previsti dal regolamento	7,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,2 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- Vista la proposta dei valori medi delle aree edificabili site sul territorio comunale;
- Visti il parere di regolarità tecnica parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria e Tributi;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021.

Robbio, 18 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Laguardia



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to **DOTT. ROBERTO FRANCESE**

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

13 GEN. 2021 28 GEN. 2021

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

24 GEN. 2021

Il Segretario Comunale
F.to **DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE**

Copia conforme all'originale
Robbio li, 13 GEN. 2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria NATALE



(Handwritten signature in blue ink)

